



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
Servizio economia sociale, Terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

*Il presente allegato si compone di n. 7 (sette) pagg,
inclusa la presente copertina*



LINEE GUIDA PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Premessa

Il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore"](#), ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore avviata con la legge n. 106/2016, introducendo importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale, per l'avvio delle azioni di recepimento della Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Nel luglio 2017, pochi giorni prima della pubblicazione del Decreto legislativo n. 117/17, si è riunito in Puglia il **Tavolo regionale per l'attuazione della Riforma del Terzo Settore**, formalmente istituito con A.D. n. 12 del 28 gennaio 2018. Il Tavolo Regionale per l'attuazione della Riforma del Terzo Settore è costituito sia in sede politica, con i rappresentanti delle reti più rappresentative del Terzo Settore pugliese, sia in sede tecnica, per la preistruttoria di tutti gli atti e gli strumenti da portare in sede politica per le decisioni finali, prima della adozione dei relativi provvedimenti da parte degli organi amministrativi preposti.

A tale scopo il Tavolo regionale per l'attuazione della riforma del Terzo Settore, soprattutto nella prima fase attuativa della riforma che presenta inevitabilmente carattere transitorio – deve procedere ad applicare le disposizioni del Codice del Terzo Settore con la necessaria omogeneità su tutto il territorio regionale. Si fa seguito alla [Circolare del 14 aprile 2018 \(prot. N. 0039038\)](#) emanata da questa Sezione, al fine di dare prosieguo alle attività di accompagnamento in favore dei Comuni pugliesi e degli Enti del Terzo Settore per facilitare unitarietà di interventi sul territorio regionale, in merito all'attuazione della Riforma.

Con il [D.lgs. 3 agosto 2018, n.105](#) sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, recante il Codice del Terzo settore.

In particolare, la disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell'articolo 101, comma 2 del Codice, ha visto tre importanti modifiche riguardanti l'ambito soggettivo di applicazione della norma, il profilo temporale e, infine, i limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata.

Il nuovo art. 101, comma 2, prevede che, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Tale disciplina è stata ulteriormente chiarita nella [Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali](#).



Sulla base della nuova formulazione dell'articolo 101 comma 2, quindi, è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del Codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

- a) norme inderogabili;
- b) norme derogabili solo in presenza di espressa previsione statutaria;
- c) norme che prevedono mere facoltà.

L'adeguamento statutario alle prime due tipologie di norme potrà avvenire con **modalità deliberativa semplificata**, secondo le regole e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. **Per le norme facoltative l'adeguamento statutario dovrà seguire la procedura deliberativa prevista per le modifiche statutarie**: la prescrizione vuole evitare che una maggioranza semplice apporti modifiche allo statuto senza che queste siano richieste, aggirando così il principio di maggioranze qualificate per la modifica dello Statuto dell'Ente.

La facoltà di adeguamento statutario secondo il regime semplificato riguarda gli enti già costituiti alla data del 3 agosto 2017, ai quali, pertanto, il legislatore riconosce un lasso di tempo di 24 mesi a far data dal 2 agosto 2017 e quindi fino al 2 agosto 2019. Viceversa, gli enti che si sono costituiti all'indomani dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, e dunque a partire dal 3 agosto 2017, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Al fine di semplificare il lavoro di adeguamento degli statuti e rendere omogenee le disposizioni su tutto il territorio regionale, il Tavolo regionale per l'attuazione della Riforma del Terzo Settore, ha prodotto **due schemi di statuto, rispettivamente per le OdV e per le APS** che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Schemi di statuto e tipologia di contenuto degli articoli

Di seguito sono esplicate le scelte effettuate, sia in ragione della tipologia dei contenuti riportati, sia in ordine alla obbligatorietà e alla modalità di approvazione.

Articoli 1 e 2, riguardano la forma giuridica delle OdV/APS, (Contenuto obbligatorio, modalità di approvazione semplificata). Le OdV/APS appartenenti a specifiche tipologie saranno tenute prioritariamente al rispetto della cd. "disciplina particolare" (cfr. art. 3 comma 1 del Codice). Per essi l'utilizzo della denominazione "tipica" (OdV e APS) rappresenta un obbligo; l'eventuale utilizzo dell'acronimo ETS o della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale, costituisce una ulteriore facoltà. Pertanto l'inserimento nello statuto di una clausola che preveda l'integrazione automatica, alla data di iscrizione nel RUNTS, della denominazione sociale includente l'acronimo ETS, deve essere approvata con le maggioranze prevista per la modifica dello statuto.

Articoli 3 e 4, l'indicazione delle attività di interesse generale costituisce contenuto obbligatorio dello statuto, nel quale potranno essere fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime. Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente. (Contenuto obbligatorio, modalità di approvazione semplificata).



Articolo 5, contenuto obbligatorio, modalità di approvazione semplificata.

Articolo 6, prevede l'esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso Codice. Qualora l'OdV/APS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco di attività diverse esperibili; la loro individuazione potrà essere operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa decisione. Pertanto l'individuazione specifica di tale attività si potrà attribuire anche ad un organo diverso dal Consiglio direttivo. Si ricorda che la procedura semplificata di adeguamento vale solo in caso di previsioni statutarie già in essere, che prevedono l'esercizio di attività diverse, essendo obbligatorio in tal caso l'adeguamento. In caso di previsioni ex novo di esercizio di attività diverse si attua la procedura di adeguamento prevista per le modifiche statutarie, essendo non obbligatorio l'inserimento delle attività diverse. L'ultimo capoverso dell'art. 6 dello schema di Statuto, *"Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017."*, è obbligatorio.

Articolo 7, contenuto obbligatorio, modalità di approvazione semplificata.

Articolo 8 contenuto derogabile nella parte in cui lo statuto può prevedere in capo ad un organo diverso dal Consiglio direttivo, il diritto di ammissione a socio.

Articolo 9, contenuto derogabile, lo statuto può prevedere sia l'individuazione di un organo diverso dall'Assemblea, incaricato della decisione, sia di un diverso termine trascorso il quale la richiesta di riesame non sia più azionabile. In mancanza di specifica disposizione statutaria, il candidato aderente avrebbe il diritto di appellarsi all'assemblea dei soci ed essa avrebbe l'obbligo di pronunciarsi nella prima seduta utile.

Articolo 10, contenuto derogabile solo nella parte in cui può attribuire un termine diverso dai 15 giorni, entro cui va evaso il diritto di ciascun socio di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente o altro organo/persona prevista dallo statuto.

Articolo 11, contenuto derogabile nella parte in cui si attribuisce all'Assemblea o ad altro organo nominato dalla stessa, la delibera sull'esclusione degli associati, così come previsto dall'art. 25, comma 1, lett. e). Il ricorso sulla deliberazione di esclusione va presentato in ogni caso all'assemblea.

Articolo 12, contenuto inderogabile, ad eccezione nella parte in cui è demandata all'autonomia statutaria la scelta dell'organo deputato a deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa l'autocertificazione come modalità di rimborso delle spese sostenute dai volontari. La scelta del Consiglio direttivo si fa preferire per la maggiore agilità procedurale dell'organo stesso.

Articolo 13, è facoltativo, e come tale l'eventuale inserimento, qualora non previsto dalle norme esistenti, comporta l'adozione della procedura di adeguamento prevista per le modifiche statutarie, trattandosi di norme non rese obbligatorie dal Codice.

Articolo 14, disposizione che riprende quando previsto per le OdV dall'art. 33 del Codice, pertanto non deriva uno specifico obbligo di adeguamento statutario, essendo la materia direttamente disciplinata dalla fonte di rango primario. Si lascia all'autonomia statutaria la decisione di inserire o meno la disposizione,



sebbene sia preferibile la sua previsione statutaria, al fine di fugare ogni dubbio sulle modalità di impiego dei lavoratori.

Articolo 15, l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sono organi obbligatori per tutte le OdV/APS, mentre l'organo di controllo e il revisore dei conti sono obbligatori solo qualora gli enti suddetti raggiungono i limiti dimensionali previsti dall'art. 30 (organo di controllo) e art. 31 (revisore dei conti) del Codice. Nulla osta alla previsione facoltativa dell'Organo di controllo e del revisore dei conti pur non raggiungendo i limiti previsti dal Codice, in tal caso si attiva procedura di adeguamento prevista per le modifiche statutarie, trattandosi di norme non rese obbligatorie dal Codice.

Articolo 16, obbligatoria la prima parte della disposizione, derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ex articolo 24, comma 1 del Codice del Terzo Settore, che, in coerenza con il principio di democraticità, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato (procedura semplificata). La restante previsione della disposizione è facoltativa ed è lasciata all'autonomia statutaria dell'APS/OdV, ricordando che eventuali modifiche allo statuto vigente dovranno seguire la procedura deliberativa prevista per le modifiche statutarie. Così pure facoltativa è l'eventuale disposizione statutaria, così come previsto dall'art. 24 comma 2 del Codice, che attribuisce più voti agli associati che siano enti del Terzo settore, sino ad un massimo di 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Articoli 17 e 18, lasciati all'autonomia statutaria dell'APS/OdV, le modifiche allo statuto vigente non avvengono con la procedura semplificata.

Articolo 19, contenuto inderogabile e obbligatorio, tranne nella parte in cui si attribuisce all'assemblea la competenza sulla ratifica della perdita della qualità di socio e sulla deliberazione dell'esclusione dell'associato, potendo lo statuto attribuire questa competenza ad un organo diverso, nominato dall'assemblea. (Modifica con procedura semplificata).

Articolo 20, l'APS/OdV può attribuire un numero di deleghe inferiore a tre o anche escludere il potere di rappresentanza in assemblea del socio. In mancanza di espressa previsione statutaria ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Derogatoria pure le modalità di intervento in assemblea e le modalità di espressione del voto. (Modifica con procedura semplificata).

Articolo 21, norma obbligatoria, il codice civile consente alle associazioni riconosciute di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, mentre non è derogabile la prescrizione in materia di delibera di scioglimento; per le associazioni non riconosciute l'ordinamento interno è regolato "dagli accordi degli associati", ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l'applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute. Qualora gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore (come risulta dall'articolo 2, comma 1 lett. a), dall'articolo 4, comma 1 lett. d), dall'articolo 5, comma 1 lett. a) della legge delega) e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, sia posta in essere con una procedura rafforzata, tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. (Modifica con procedura semplificata)



Articolo 22, l'organo amministrativo può essere chiamato anche in modo diverso da "consiglio direttivo" (es. Organo di gestione). Lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento dello stesso (quorum di validità delle sedute, eventuale necessità di maggioranze qualificate per assumere le deliberazioni) o demandare la definizione delle stesse ad apposito regolamento. La composizione e il numero dell'organo è demandata all'autonomia statutaria. I comma due e tre sono obbligatori in quanto previsti da disposizioni di legge. (Modifica con procedura semplificata)

Articolo 23, disposizione derogabile da parte delle OdV/APS, ma comunque deve essere disciplinato il funzionamento dell'organo. (Modifica con procedura semplificata)

Articolo 24, trattasi di un elenco di competenze rientranti nel più ampio significato di gestione e, come tale, può non essere esaustivo. Ci sono competenze che possono essere attribuite ad altri organi: a) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, b) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; c) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio. Alla competenza dell'organo amministrativo possono essere attribuiti altri compiti anche sulla base della specificità dell'APS/OdV. (Modifica con procedura semplificata).

Articolo 25, rientra tra le regole di funzionamento dell'organo di amministrazione obbligatorie. L'autonomia delle parti può disciplinare tale funzionamento nella piena autonomia, nel rispetto delle norme vigenti. (Modifica con procedura semplificata).

Articoli 26, 27 e 28, disciplinano le funzioni di figure istituzionali, non regolamentate dal Codice, che operano all'interno delle APS/OdV. Queste figure, se non previste dagli statuti vigenti, possono essere disciplinate e si dovrà seguire la procedura deliberativa prevista per le modifiche statutarie.

Articoli 29 e 30 disciplinano l'organo di controllo e il revisore contabile, organi obbligatori solo se vengono superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 e art. 31, comma 1 del Codice. Pertanto le APS/OdV, che non superano i limiti previsti dalla norma, possono non prevedere l'adeguamento statutario. Qualora vogliano procedere all'adeguamento e nominarli, nonostante l'assenza dell'obbligo di legge, possono attuare la procedura deliberativa prevista per le modifiche statutarie.

Articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Trattasi di disposizioni obbligatorie in quanto previste dal Codice (Modifica con procedura semplificata).

Articolo 38, disposizione di rinvio alle norme del Codice del Terzo settore per quanto non disciplinato dallo statuto.

Allegato

In conclusione, si allega al presente documento un **fac-simile di Verbale** dell'Assemblea dell'Associazione chiamata ad adottare le modifiche statutarie.



FAC SIMILE DI

Verbale assemblea associazionedel gg/mm/aa

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore 00:00, presso, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig., verbalizza il Sig.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°..... soci su n°..... iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 00:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....